

COMUNE DI GARDA

STATUTO

Delibera n. 19 del 20/6/2002.

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle Leggi e secondo i principi dell'Ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni in base al principio di sussidiarietà anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Il Comune assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Territorio, sede, stemma e gonfalone

Il territorio comunale è quello risultante da piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e si estende per un'area di 16,09 Kmq.

Il territorio del Comune di Garda confina: a Nord con il Comune di Torri del Benaco, a Sud con il Comune di Bardolino, ad Ovest con il Lago di Garda, ad Est con il Comune di Costermano.

Il Comune ha sede nel capoluogo. La sede di rappresentanza è presso la residenza municipale. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Presso la sede **municipale** si riuniscono, ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni Comunali.

Il Sindaco, in particolare circostanze può convocare gli organi del Comune anche in

sedi diverse dalla residenza municipale.

Lo stemma del Comune è conforme al bozzetto allegato sub a), così descritto:

“D’azzurro al castello di due torri, merlato alla ghibellina, aperto e finestrato di nero, su un monte al naturale, sorgente dal lago d’argento, al leone rivoltato passante sul lido; ornamenti esteriori da comune.

L’uso dello stemma è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai Vigili Urbani.

Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 3 Funzioni

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale.

Il Comune, nel raggiungimento dei propri fini, assume quale valore fondamentale la persona umana adoperandosi per la sua integrale promozione in tutti gli ambiti della vita sociale assicurando e promovendo le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; favorisce la tutela e lo sviluppo della famiglia, alla quale viene riconosciuto un proprio ruolo fondamentale, persegue la tutela dei giovani e degli anziani; promuove lo sviluppo della cultura, dell’educazione, dell’assistenza e del lavoro.

Il comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite sulla base del principio della sussidiarietà, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio, con una politica ecologica rivolta a prevenire e ad eliminare le fonti di inquinamento e ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico.

Il Comune favorisce lo sviluppo delle attività produttive; promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione; promuove per **tutta la popolazione** il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, all’assistenza, all’abitazione, all’istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative; favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione; promuove iniziative idonee a valorizzare le specificità linguistiche e culturali della comunità locale: promuove e diffonde la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale.

Adotta, nei limiti delle proprie competenze, tutti gli strumenti idonei a non consentire l’insediamento nell’ambito del territorio comunale di industrie e strutture finalizzate alla ricerca, produzione e commercializzazione di armi e strumenti da guerra.

Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all’amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell’azione; favorisce l’attività e promuove la collaborazione delle associazioni di volontariato; assicura a tutti l’informazione sulla propria attività; favorisce l’accesso di cittadini e associazioni alle

strutture e ai servizi dell'ente; garantisce l'erogazione dei servizi con criteri di imparzialità e senza discriminazione alcuna.

Per il conseguimento delle proprie finalità, il comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori **dello Stato**, della Regione e della Provincia.

Art. 4

Statuto comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche che non siano d'iniziativa del Sindaco debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le modalità di adozione, di approvazione **e di pubblicazione** previste dalla legge.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale.

Art. 5

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme statutarie.

Le disposizioni regolamentari che incidono su posizioni di interesse generale possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare, secondo le norme di questo Statuto.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio e a mezzo di idonee forme di pubblicità.

I Regolamenti sono a disposizione dei cittadini per la loro consultazione presso la sede comunale.

Art. 6 Albo Pretorio

Il Comune ha un Albo Pretorio, **presso la sede municipale**, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni ed atti di amministrazione attiva e diretta, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Funzionario responsabile della Segreteria è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

Art. 7 Organi

Sono organi Amministrativi del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

Sono organi burocratici del Comune: il Segretario Comunale, i Dirigenti o le Posizioni Organizzative.

Capo II – Consiglio

Art. 8 Natura e competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'organo elettivo e collegiale di indirizzo e di controllo politico amministrativo,

Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle previste dalle norme vigenti con particolare riferimento a:

- 1) gli atti fondamentali e di autonomia giuridica;
- 2) gli atti di indirizzo **e controllo** politico amministrativo;
- 3) gli atti per l'organizzazione istituzionale esterna.

Art. 9 Elezione, Composizione e Durata in carica

Le norme relative alla composizione, all'elezione e alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla Legge.

Il Consiglio rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi consiglieri eletti limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 **I Consiglieri Comunali**

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

I Consiglieri hanno diritto di formulare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

Ai Consiglieri possono essere affidati dal Sindaco speciali incarichi su materie particolari nei limiti e modi fissati dal Consiglio stesso.

I **gettoni di presenza** spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabiliti dalla Legge ed eventualmente adeguati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 11 **I Gruppi Consiliari e la conferenza dei Capi-Gruppo**

I Consiglieri eletti sono costituiti in Gruppi Consiliari, così come stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Nel caso in cui, di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, **ad esso sono** riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

Ciascun Gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo-Gruppo il Consigliere più anziano di età e ciò sino ad eventuale e diversa designazione.

La Conferenza dei Capi Gruppo è l'organo consultivo del Sindaco - Presidente del Consiglio; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. La disciplina del funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo è demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capi-Gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco-Presidente del Consiglio, le Commissioni Consiliari permanenti, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 12 **Presidenza del Consiglio Comunale**

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali **e ove le ritenesse rilevanti le sottopone alla decisione del Consiglio;**
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri

sulle questioni sottoposte al Consiglio;

i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio, **del Regolamento** e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 13

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il sindaco, sentita la giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro 150 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

La Giunta Comunale dà atto del suo coinvolgimento nell'elaborazione del programma, con apposita deliberazione. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta l'aggiornamento e adeguamento delle linee programmatiche. La verifica va effettuata obbligatoriamente almeno una volta ogni anno contabile. In caso di inerzia della maggioranza, $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri ha diritto di ottenere dal Presidente del Consiglio l'inserimento della verifica all'ordine del giorno del Consiglio. Una volta approvato dalla Giunta Comunale, il programma è depositato presso la segreteria **comunale** almeno 20 giorni prima della seduta consiliare nel corso della quale deve essere presentato. Contestualmente al deposito in segreteria, copia del programma è trasmesso a ciascun Consigliere Comunale.

I Consiglieri Comunali possono presentare fino al quinto giorno precedente la seduta del Consiglio Comunale, emendamenti al programma o programmi alternativi.

Gli emendamenti ed i programmi alternativi vanno presentati e discussi sulla base di specifiche mozioni di voto.

Le linee programmatiche elaborate dal Sindaco sono presentate al Consiglio che le discute e ne prende atto con apposita mozione.

Nel corso della seduta dedicata alla presentazione del programma vengono discusse nell'ordine le mozioni di minoranza che propongono l'adozione di programmi alternativi presentati dai Consiglieri, di seguito le mozioni che presentano proposte di emendamenti al programma della maggioranza, ed infine la mozione che prende atto del programma presentato dal Sindaco.

Il Consiglio partecipa all'adeguamento del programma, come disciplinato dal presente articolo, nel rispetto della procedura stabilita nei precedenti commi.

Nel rispetto di quanto stabilisce il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ciascun Gruppo Consiliare può presentare una mozione per la presa d'atto dell'attività del Sindaco e degli Assessori o per l'indicazione delle parti di programma non rispettate.

Le relazioni del Sindaco e degli Assessori vanno consegnate a ciascun Consigliere almeno 10 giorni prima della seduta dedicata alla verifica del programma.

Art. 14

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di

indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni di controllo e garanzia in conformità a quanto previsto dall'art. 44 del D. Lgs. 267/2000.

I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della commissione, **salvo motivata proroga concessa dal Consiglio Comunale.**

I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria, a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato di una relazione a cura del presidente della commissione.

E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 15 Adunanze del Consiglio

E' demandata al regolamento per il funzionamento del Consiglio la disciplina dell'attività e delle competenze dell'organo consiliare, nel rispetto dei criteri generali previsti dai commi seguenti.

Modalità di convocazione che contemplino come strumenti, accanto alla comunicazione personale ad opera del messo, anche strumenti come l'avviso con raccomandata A/R, la trasmissione via telefax e via e-mail, anche in più di un recapito.

Tempi per la convocazione che assicurino la trasmissione dell'avviso entro un termine congruo affinché il Consigliere possa prendere cognizione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno ed intervenire con cognizione di causa nella seduta. Detti termini potranno essere differenziati a seconda che la seduta sia dedicata al Bilancio di Previsione ed al Conto Consuntivo o meno. Dovrà sempre essere consentita la convocazione d'urgenza o l'aggiunta d'urgenza di oggetti per sedute già convocate, purchè l'avviso sia trasmesso almeno 24 ore prima della seduta.

La presenza per la validità delle sedute in prima convocazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati per Legge al Consiglio Comunale. Nonché la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri per le sedute in seconda convocazione, senza computare **in ogni caso** il Sindaco.

La previsione che le proposte di deliberazione siano presentate per iscritto e che eventuali emendamenti alle proposte medesime siano espressi a loro volta per iscritto e discussi in Consiglio solo se dotati dei pareri di regolarità tecnica e contabile, se previsti ai sensi dell'ordinamento degli Enti Locali.

La previsione che la discussione sulle proposte di deliberazione sia regolata entro termini precisi per l'intervento di ciascun Consigliere, che sulla medesima proposta potrà svolgere unicamente un intervento principale, una replica di minor durata ed un'eventuale mozione.

Il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

La disciplina degli atti ispettivi dei Consiglieri, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni.

La disciplina della verbalizzazione e della votazione delle proposte di deliberazione, nonché delle sedute.

Art. 16

Decadenza dei Consiglieri

I Consiglieri Comunali che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'assenza, si intende giustificata, ove comunicata, anche verbalmente, al Presidente del Consiglio o al Segretario anche attraverso il capogruppo consiliare entro la seduta consiliare.

L'assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere rilevata **dal Sindaco o da** qualsiasi Consigliere Comunale. La rilevazione delle tre assenze consecutive può essere effettuata in qualsiasi momento, successivamente alla terza seduta nella quale si sia verificata e va rivolta al Presidente del Consiglio, affinché avvii la procedura per la contestazione e l'eventuale pronuncia della decadenza. Qualora l'assenza sia rilevata in una seduta consiliare, l'iniziativa del consigliere o dell'assessore viene attestata nel verbale di seduta.

Rilevata ed accertata l'assenza del consigliere senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, il Presidente del Consiglio gli comunica per iscritto l'avvio del procedimento amministrativo mirante ad ottenere dal consigliere medesimo le cause giustificative, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90.

Con il medesimo avviso il Presidente del Consiglio assegna al Consigliere un termine perentorio per esporre le cause giustificative di 20 giorni dalla data della sua ricezione. Il Consigliere è tenuto ad esporre le cause giustificative per iscritto, allegando eventualmente documenti probatori in suo possesso.

Sulla base delle cause giustificative presentate, si pronuncia il consiglio comunale, previo esame del corretto svolgersi della procedura descritta nei commi precedenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce motivatamente, con propria deliberazione, se accogliere le cause giustificative del Consigliere o se, ritenendole non idonee a motivare l'assenza a tre sedute consecutive, pronunciare la decadenza del Consigliere interessato.

In ogni caso, la spontanea presentazione del consigliere assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo ad una successiva seduta consiliare, prima che sia avviata la procedura di cui al presente articolo, sana la sua posizione e rende improcedibile la procedura di decadenza.

Per i casi di impedimento o incapacità si applicano le disposizioni di cui alla Legge 570/1960.

Capo III - Il Sindaco

Art. 17

Sindaco Organo Istituzionale

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile della Amministrazione del Comune.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune di Garda, da portarsi a tracolla. Il Sindaco presta giuramento nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni, immediatamente dopo l'elezione di quest'ultimo.

Il Sindaco giura sulla base della seguente formula: <<Giuro di adempiere con

correttezza al mandato di Sindaco del Comune di Garda e di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi e disposizioni che disciplinano l'ordinamento giuridico nazionale>>.

Il Sindaco, in ogni caso, entra nel pieno di tutte le funzioni, sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale, sia quale Ufficiale di Governo, immediatamente dopo la proclamazione.

Art. 18 **Sindaco Capo dell'Amministrazione**

Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco, nell'ambito delle linee programmatiche presentate al Consiglio, promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori; indica agli Assessori le direttive politiche in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune.

Spetta al Sindaco, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla legge o dallo statuto, quale Capo dell'Amministrazione:

a) nominare, convocare e presiedere la Giunta, revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, distribuire gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ai sensi del successivo art. 29; vigilare sullo svolgimento delle questioni affidate a ciascun Assessore;

b) rappresentare il Comune nelle assemblee dei Consorzi, S.p.a. o S.r.l. ai quali lo stesso partecipa, **con facoltà di delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tale funzione**. Rappresentare il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma di cui al successivo articolo 51, nonché nelle Conferenze di servizi disciplinate dalle Leggi in materia, quando la competenza non sia dei dirigenti **o delle posizioni organizzative**.

c) partecipare con diritto di voto alle Conferenze dei capi-Gruppo;

d) effettuare le nomine e le designazioni presso enti, istituzioni ed aziende, qualora non espressamente attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

e) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società con partecipazione comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;

f) impartire, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, quale Ufficiale di Governo ed Autorità di Pubblica Sicurezza le direttive; vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

g) esprimere i pareri ad enti o ad organi esterni al Comune, che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio o che lo statuto e i regolamenti attuativi non attribuiscono alla competenza del Segretario Comunale o dei Dirigenti **o delle posizioni organizzative**;

h) adottare le ordinanze contingibili ed urgenti disciplinate dall'ordinamento degli enti locali e quelle comunque di sua competenza quale Autorità di Pubblica Sicurezza, Sanitaria

ed Ufficiale di Governo;

i) sovrintendere ai servizi e agli uffici, esercitando il controllo e la vigilanza su tutto l'apparato burocratico dell'Ente, allo scopo di assicurare l'esatto e puntuale adempimento dell'indirizzo politico espresso dall'Amministrazione, avvalendosi della collaborazione degli assessori;

l) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

m) coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) delegare in generale alle Posizioni Organizzative dell'ente ogni atto che norme di legge o regolamentari assegnino alla sua competenza, con l'eccezione delle competenze che il Sindaco esercita quale Ufficiale di Governo.

Art. 19 **Attribuzioni di organizzazione**

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni **e gli emendamenti** da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20 **Sindaco Ufficiale di Governo**

Spetta al Sindaco, quale Ufficiale di Governo:

a) emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali, non rientranti nelle competenze dei dirigenti o Posizioni Organizzative;

b) adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e, in caso di inosservanza, assumere i poteri sostitutivi;

c) in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla precedente lettera b);

d) rilasciare attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza, ferma restando la potestà di delegare tali competenze ai dipendenti comunali;

e) sovrintendere:

1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

2. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

4. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, **nei casi previsti dalla legge**, è attribuibile a ciascuna Posizione Organizzativa in base ad una delega rilasciata dal sindaco alle Posizioni Organizzative individuate .

Il sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati esclusivamente da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale: rappresentanza dell'ente in manifestazioni politiche; stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art. 21 **Mozione di sfiducia**

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio **senza computare, a tal fine, il Sindaco**.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da non meno di due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tale fine il sindaco.

La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, l'autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di Legge.

Art. 22 **Il Vice Sindaco e altri delegati**

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 23 **Deleghe ed incarichi**

Il Sindaco ha facoltà di incaricare i singoli Assessori per l'esercizio di proprie funzioni nei casi ammessi dalla legge.

Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di incarico nei modi e nei termini previsti dalla legge.

L'atto di incarico – in forma scritta obbligatoria – indica la funzione nel suo oggetto e materia e deve essere comunicato alla prima riunione del Consiglio successivo all'incarico.

L'incarico può essere revocato dal Sindaco in qualunque momento, essendo concesso come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 24 **Cessazione dalla carica di Sindaco**

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto.

Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 25 **Composizione della Giunta**

La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di 6 (sei) Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri Comunali; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 26 Nomina

Il Vice-Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio **con facoltà di** sostituire gli Assessori dimissionari.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 27 Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28 Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

Capo V - Norme comuni

Art. 29

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli Amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I – Organi Burocratici

Art. 30

Principi strutturali e organizzativi

L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e

il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e a **criteri di economicità**.

Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 32

Regolamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

Art. 33

Diritti e doveri dei dipendenti

I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo le classificazioni professionali previste dalla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dagli organi collegiali.

Il personale di cui al precedente comma provvede, altresì, al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze **nelle materie suddette**.

Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 34

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto attingendo dall'apposito albo professionale.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 35

Funzioni del segretario comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, **svolge funzioni di consulenza** di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle

deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 36

Il Vice Segretario

La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea **prevista per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale**.

Il Vice-Segretario Comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 37

Il Direttore Generale

Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

In tal senso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 38

Compiti del direttore generale

Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 39

Unità organizzative dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per aree omogenee di attività, in modo da garantire con la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il responsabile delle unità operative, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza al fine del pieno perseguimento delle finalità indicate dagli organi politico-amministrativi.

Le unità operative, coordinate dal segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto.

L'organizzazione delle strutture operative è disciplinata dal Regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.

Capo II – Attività Amministrativa

Art. 40

Obiettivi dell'attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 41

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si disciplina la gestione di un servizio pubblico, deve motivare le ragioni della forma prescelta tra quelle prescritte dalla Legge.

Per i servizi sociali qualora non si proceda alla gestione diretta prima della scelta di altre forme deve considerarsi la possibilità della gestione mediante convenzione con associazioni senza fine di lucro, ma con provata capacità specialistica.

Art. 42

Servizi pubblici comunali

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione dei servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 43

Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 44

Le Aziende Speciali

La gestione dei servizi pubblici comunali organizzati in forma di impresa può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi e comunicati al Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Assessore, Consigliere Comunale, di Revisore dei Conti e **Difensore**

Civico. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di Certificazione del Bilancio.

Art. 45 **Le Istituzioni**

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento.

Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 46 **Le Società**

Per la gestione di servizi pubblici imprenditoriali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione aziendale privatistica, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Il Comune può anche costituire o partecipare a società per azioni con capitale pubblico minoritario, nel rispetto della normativa disciplinante la materia.

Il Consiglio Comunale, anche avvalendosi di esperti esterni, approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del

servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nell'atto costitutivo e nello statuto delle S.p.A. cui partecipa il Comune può essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune stesso nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale, riservando tali nomine al Sindaco al sensi dell'art. 2458 del codice civile e con le modalità previste dall'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 47 **Convenzioni**

Il Consiglio Comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 **Consorzi**

Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni, Province ed altri Enti approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del Consorzio.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea, composta dai legali rappresentanti degli enti associati o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

b) Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

Art. 49 **Accordi di programma**

Il Comune promuove e favorisce, con altri Enti Pubblici, la conclusione di accordi di programma per l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento, nell'ambito della disciplina prevista dalla Legge.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Art. 50 **Associazionismo**

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento **e la registrazione** di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro Bilancio.

Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 51 **Diritti delle associazioni**

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati **relativi all'attività svolta dall'associazione stessa** di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 52 **Contributi alle associazioni**

Il Comune può erogare alle associazioni, **registrate ai sensi dell'art. 50**, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 53 **Volontariato**

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui Bilanci e programmi dell'Ente,

e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Art. 54 **Consulte tecniche di settore**

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.

Sono chiamati a far parte delle consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione.

Art. 55 **Consultazione della popolazione del Comune**

Al fine di garantire la maggiore partecipazione popolare è possibile indire referendum di natura consultiva, attraverso i quali la cittadinanza si esprime su materie di esclusiva competenza locale.

La consultazione, oltre che promossa dagli Organi Comunali, può essere richiesta da almeno il 15% degli aventi il diritto al voto.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- a) tributi o tariffe;
- b) assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
- c) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- d) nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- e) strumenti urbanistici o di pianificazione e programmazione del territorio.

Al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

In particolare la consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica delle forme di confronto diretto tramite assemblea od interlocuzioni attraverso questionari.

Le consultazioni possono essere limitate a parte del territorio o a categorie di cittadini interessati.

Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli Organi Comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

L'apposito Regolamento dovrà disciplinare in modo dettagliato l'esercizio delle forme di consultazione disciplinate dalla presente norma.

Art. 56
Istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati

I cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando una proposta di deliberazione, specificata nel dispositivo e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 150 (centocinquanta) firme autenticate.

Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta deliberazione di iniziativa popolare e delle frazioni entro tre mesi dal deposito: il primo firmatario della proposta o un suo delegato ha facoltà di presentarsi e di esporli al Consiglio Comunale.

Il Regolamento Consiliare determina le modalità di raccolta delle sottoscrizioni e le garanzie perché alle proposte e ai progetti di iniziativa popolare sia data risposta entro tre mesi dal deposito.

Art. 57
Proposte dei cittadini

I cittadini presentano interrogazioni e **petizioni** alla Giunta Comunale e al Sindaco depositandone il testo, con non meno di 100 (cento) sottoscrizioni, presso la segreteria comunale.

I singoli cittadini hanno facoltà di presentare istanze, petizioni, per la tutela di interessi collettivi.

Il Regolamento Consiliare determina le modalità di raccolta delle sottoscrizioni, le garanzie perché alle interrogazioni sia data risposta entro due mesi dal deposito e le forme di comunicazione delle istanze popolari e delle risposte ad esse date dal Consiglio Comunale.

Il medesimo regolamento determina le modalità di deposito delle istanze e petizioni dei singoli cittadini, nonché le garanzie perché ad esse sia data risposta entro quattro mesi dal deposito.

Art. 58
Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 59 **Difensore Civico**

Ai fini di garantire l'imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, è nominato dal Consiglio comunale, con la maggioranza dei **due terzi dei** consiglieri assegnati, il Difensore Civico, che può essere comunale o intercomunale.

Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale, con documentate competenze amministrative e che dia garanzia di indipendenza, imparzialità e onestà di giudizio.

L'ufficio di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di ogni altra funzione pubblica.

Il Difensore Civico resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza scritta dei cittadini interessati, o di proprio iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di pregiudizio, a soddisfare le attese dei cittadini e comunque a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Difensore Civico esercita, altresì, le funzioni previste dall'art. 127, comma 2° D.Lgs. 267/2000.

Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza limiti di segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile del procedimento al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica, le lacune e le disfunzioni segnalate; può altresì accedere agli uffici per compiere accertamenti.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie, di carattere riservato, di cui è venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. Il Difensore Civico dà periodicamente relazioni al Consiglio comunale, che le esaminerà in seduta pubblica, sull'attività svolta e sui fatti emersi.

Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio, su proposta **di un terzo** dei Consiglieri **assegnati** e sentito il Difensore stesso, per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi.

Al Difensore Civico saranno assicurati i mezzi per l'espletamento del proprio incarico.

Art. 60 **Commissione per lo statuto e i regolamenti**

Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte.

La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle leggi.

In materia di regolamenti e modifiche statutarie la Commissione ha poteri di iniziativa, davanti al Consiglio comunale.

In detta commissione è prevista la rappresentanza da parte della minoranza.

Art. 61
Rappresentanza delle minoranze

Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di Legge.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 62
Ordinamento

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 63
Attività finanziaria del comune

Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse, **tariffe** e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o Regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 64
Amministrazione dei beni comunali

Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al

Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 65 **Bilancio comunale**

L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 66 **Rendiconto della gestione**

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.

La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 67 **Revisione economico-finanziaria**

Il Revisore dei Conti, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.

Il Revisore è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto **secondo le modalità previste dalla legge**.

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici

comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Comune comunica al Tesoriere entro 20 gg. il nominativo dei componenti dell'organo di revisione.

Art. 68

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere utilizzato un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di Società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

Disposizioni finali

Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Fino al momento dell'avvenuto adeguamento allo Statuto dei Regolamenti valgono quelli vigenti **ove non contrastino con le norme del presente Statuto.**